



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

Prot. 3439/2023

DECRETO N. 61

(Interpretazione decreto 49/2023)

Visto il decreto n. 49 del 24/10/2023 mediante il quale è stato disposto:

“ad integrazione dei decreti nn. 41/22, 16/23 e 40/23, ferma restando l’assegnazione principale presso l’Ufficio del Giudice di Pace di appartenenza, dispone l’applicazione non esclusiva del GOP dott. Pietro Longo all’ufficio per il processo denominato “civile ordinario” istituito presso questo Tribunale;

per l’effetto, allo stesso saranno delegati dai giudici appartenenti al medesimo ufficio per il processo complessivamente n. 40 procedimenti civili (rito ordinario o semplificato), in materia di responsabilità aquiliana o in materia di credito o contratti bancari, comunque denominati, di valore non superiore a € 50.000,00, con esclusione dei giudizi in materia appello avverso sentenze del giudice di pace, per i quali si sia già svolta la prima udienza; il Gop delegato gestirà integralmente detti procedimenti (compresi: eventuale proposta conciliativa, eventuale ammissione e svolgimento di attività istruttoria, decisione, anticipazione o differimento di udienze già fissate), definendoli, di norma, entro sei mesi, con stesura del provvedimento definitivo, con facoltà di anticipare o differire udienze già fissate, di disporre lo svolgimento delle udienze con le modalità di cui all’art. 127-ter c.p.c., di tenere le udienze in presenza anche presso i locali dell’Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ovviamente previo specifico e tempestivo avviso alle parti);

in particolare, ciascun giudice componente dell’ufficio per il processo delegherà, con la specifica indicazione delle facoltà sopra menzionate, il seguente numero di fascicoli: Lo Presti n. 4 procedimenti; Smedile n. 7 procedimenti; Di Giovanni n. 16 procedimenti; Di Sano n. 7 procedimenti; Intravaia n. 6 procedimenti;

eventuali differimenti nel termine di definizione dei procedimenti dovranno essere tempestivamente rappresentati dal GOP al giudice delegante e, conseguentemente autorizzati;

decorsi tre mesi dalla efficacia del presente provvedimento, previa verifica dell’andamento, si procederà, con le stesse modalità, alla delega di ulteriori venti procedimenti, secondo le proporzioni che verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento”.

Vista la nota del 30/11/2023 mediante la quale, su richiesta del Consiglio Giudiziario, è stato precisato che *“il provvedimento tabellare in esame specifica (4° capoverso della seconda pagina, nonché nel secondo capoverso del dispositivo, peraltro in grassetto) che – tra l’altro in conformità alla legge – tra i procedimenti delegabili sono esclusi quelli in materia di appello avverso le sentenze del giudice di pace («... con esclusione dei giudizi in materia appello avverso sentenze del giudice di*

pace...» sic !). Pertanto, ribadisco, che tra i provvedimenti delegabili (non “da assegnare”, dal momento che, come detto, la delega non è assegnazione, non vertendosi in ipotesi di ruolo proprio) al giudice onorario applicato all’ufficio per il processo non vi sono “anche procedimenti di appello avverso sentenze del giudice di pace”.

Preso atto del parere del Consiglio Giudiziario (per vero poco comprensibile alla luce del tenore letterale del provvedimento e dei chiarimenti espressamente forniti) formulato nella seduta del 21/12/2023, secondo cui: *“Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore, esprime parere contrario limitatamente alla previsione di cui alle pag. 2 e 3 del decreto del Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., laddove si prevede che non possono essere delegati ai Giudici di Pace i giudizi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace per i quali si sia già svolta la prima udienza, piuttosto che prevedere che non possono essere delegati ai medesimi giudizi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace in qualunque stadio processuale essi si trovino”;*

Evidenziato che il decreto n. 49/2023, contrariamente a quanto interpretato dal Consiglio Giudiziario, così come chiarito anche con la nota del 30/11/2023, esclude categoricamente l’assegnazione al GOP di procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, indipendentemente dallo stato in cui si trovino;

che, tuttavia, alla luce della difficoltà di lettura palesata dal Consiglio Giudiziario, onde evitare equivoci, pare utile fornire una interpretazione formale del decreto in esame, specificando ulteriormente quanto sopra chiarito;

evidenziato che nei confronti del decreto n. 49/2023, a parte l’inciso in questione, è stato espresso dal Consiglio Giudiziario parere favorevole all’unanimità, sicchè detto decreto è ormai esecutivo ai sensi dell’art. 40 della Circolare sulla formazione delle Tabelle;

p.q.m.

a chiarimento del decreto n. 49/2023 specifica che:

dove scritto: *«per l’effetto, allo stesso saranno delegati dai giudici appartenenti al medesimo ufficio per il processo complessivamente n. 40 procedimenti civili (rito ordinario o semplificato), in materia di responsabilità aquiliana o in materia di credito o contratti bancari, comunque denominati, di valore non superiore a € 50.000,00, con esclusione dei giudizi in materia appello avverso sentenze del giudice di pace, per i quali si sia già svolta la prima udienza»*

si intende: *«per l’effetto, allo stesso saranno delegati dai giudici appartenenti al medesimo ufficio per il processo complessivamente n. 40 procedimenti civili (rito ordinario o semplificato), per i quali si sia già svolta la prima udienza, in materia di responsabilità aquiliana o in materia di credito o contratti bancari, comunque denominati, di valore non superiore a € 50.000,00, con esclusione dei giudizi in materia di appello avverso sentenze del giudice di pace»;*

pertanto, non possono essere delegati al GOP dott. Longo giudizi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace in qualunque stadio processuale essi si trovino.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario, dichiara esecutivo il decreto n. 49/2023 interpretato nel senso di cui sopra.

Il presente provvedimento costituisce mera interpretazione del decreto 49/2023.

Si trasmetta a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario. Si trasmetta al Sig. Dirigente Amministrativo ed al Sig. Direttore Amministrativo responsabile dell'Area Civile.

Si trasmetta al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si trasmetta, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione.

Si trasmetta al sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza.

Barcellona P.G., 28/12/2023

il presidente
(Giovanni De Marco)
